

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 25/40/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso da Commissione proposto TREOFAN ITALY S.p.A. avverso avviso di accertamento IVA anno 2004 dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 3 sul presupposto che per dimostrare l'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato, in mancanza di lettera di vettura internazionale (CMR) o della firma del destinatario avente sede in Germania sul medesimo modello, per beneficiare della non imponibilità dell'IVA sulle fatture destinate all'esportazione comunitaria basta unitamente alla copiosa documentazione prodotta comprovante il rispetto delle procedure richieste dalla normativa vigente la dichiarazione scritta attestante il ricevimento da parte del destinatario comunitario tedesco della merce esportata. Appella l'Ufficio censurando la sentenza impugnata adducendo che nella documentazione prodotta manca la prova della ricezione della merce del destinatario tedesco, cioè manca il timbro e la firma sul Documento di trasporto CMR. Solo 30 su 174 sono corrette. Né è fornita altra prova avente il carattere della certezza e incontrovertibilità.

Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

Controdeduce la contribuente confutando le argomentazioni di controparte asserendo:

- che la circostanza della mancanza del timbro è un motivo nuovo dedotto per la prima volta in sede di appello;
- che 144 moduli CMR contengono la firma del destinatario tedesco e per le altre si è proceduto a depositare dichiarazione dell'importatore comunitario.

Fa presente che la stessa Amministrazione Finanziaria ritiene che il documento di trasporto per provare l'avvenuta cessione intracomunitaria è indicato a titolo meramente esemplificativo.

Alla luce di ciò ritiene che la lite abbia assunto i caratteri della temerarietà per cui chiede la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e la condanna dell'Ufficio ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ad una somma da determinarsi equitativamente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Regionale Tributaria ritiene di dover confermare la sentenza impugnata in quanto la contribuente ha dimostrato producendo lettere di vettura internazionale (CMR) firmate dall'importatore e dichiarazioni scritte dallo stesso per quello prive di firma o mancate, cosa consentita dalla normativa vigente come si evince dalla risoluzione n. 345 del 2007 ove si afferma che ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e l'uscita dal territorio dello Stato il documento di trasporto è indicato a titolo meramente esemplificativo.

Ciò nonostante l'appello proposto dall'Ufficio non può ritenersi temerario non sussistendo in materia giurisprudenza consolidata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in complessivi € 1.000 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Commissione respinge l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza impugnata.

Condanna l'Ufficio al pagamento, in favore della contribuente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge.